

## Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate

---



**Procedura per la gestione delle operazioni  
con parti correlate**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010 e  
modificata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2014, del 15 marzo 2017 e  
del 24 giugno 2021**

<b>PREMESSA</b>	5
<b>SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	7
ARTICOLO 1 – Definizioni	7
ARTICOLO 2 – Operazioni esenti – casi di esclusione	8
<b>SEZIONE II – OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA</b>	11
ARTICOLO 3 – Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	11
ARTICOLO 4 – Coinvolgimento del Comitato Parti Correlate	14
<b>SEZIONE III – OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA</b>	16
ARTICOLO 5 – Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza	16
ARTICOLO 6 – Coinvolgimento del Comitato Parti Correlate	18
ARTICOLO 7 – Obblighi informativi successivi	19
<b>SEZIONE IV – DISPOSIZIONI COMUNI</b>	20
ARTICOLO 8 – Delibere Quadro	20
ARTICOLO 9 – Modifiche	21
ARTICOLO 10 – Elenco delle Operazioni con parti correlate	21
ARTICOLO 11 – Entrata in vigore della Procedura	22
<b>ALLEGATI</b>	23

## PREMESSA

La presente procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate (di seguito la “**Procedura**”) ha per oggetto la definizione del procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate realizzate da Maire Tecnimont S.p.A. (di seguito “**Maire Tecnimont**” o la “**Società**”) o per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate, italiane o estere, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.

In particolare, la Procedura individua la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le **Operazioni di Maggiore Rilevanza** con Parti Correlate (come definite *infra*) e (ii) le **Operazioni di Minore Rilevanza** con Parti Correlate (come definite *infra*), prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse.

La Procedura non si applica ad alcune categorie di operazioni con parti correlate, così come individuate all’articolo 2, le c.d. **Operazioni Esenti**, tra cui, *inter alia*, le **Operazioni di Importo Esiguo** (come *infra* definite).

La Procedura è stata predisposta sulla base del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come da ultimo modificato dalla Delibera Consob del 10 dicembre 2020, n. 21624, al fine di recepire, anche a livello di normativa secondaria, i contenuti della Direttiva (UE) 2017/828, c.d. “*Shareholders’ Right Directive II*” (la “**SHRD II**”), che modifica la Direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento a lungo termine degli azionisti (il “**Regolamento Consob 17221/2010**” o il “**Regolamento Consob**”). Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento Consob 17221/2010, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell’informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento Consob 17221/2010 – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate” – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 12 novembre 2010, con il previo parere favorevole dei due amministratori indipendenti all’epoca in carica. A seguito della nomina di due nuovi amministratori indipendenti che si sono aggiunti a quelli precedentemente nominati, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 febbraio 2012 ha apportato talune modifiche alla Procedura al fine di tener conto della costituzione di un nuovo comitato di consiglieri, tutti indipendenti, a cui sono stati assegnati le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento Consob 17221/2010; le modifiche sono state approvate previo parere

favorevole di tale comitato. Per espressa delibera del Consiglio di Amministrazione, a tale comitato (di seguito definito **Comitato Parti Correlate**) si applicano i principi ed i criteri applicativi previsti dal Codice di Autodisciplina al quale, a far data dal 1° gennaio 2021, sono subentrate le raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. a cui la Società ha aderito in data 11 febbraio 2021. Nella seduta del 13 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione, su proposta e previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ha revisionato la Procedura ed apportato alcune ulteriori modifiche al fine di chiarirne alcune disposizioni nonché di renderne più efficace l'applicazione, nonché in data 15 marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione, su proposta e previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ha nuovamente riesaminato la Procedura, confermandone il contenuto. Il Consiglio di Amministrazione ha da ultimo modificato la Procedura su proposta e previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, al fine di adeguarne le previsioni al Regolamento Consob 17221/2010, come da ultimo modificato dalla Delibera Consob n. 21624 del 20 dicembre 2020.

L'Amministratore Delegato della Società trasmetterà, tramite le Funzioni competenti della Società, la presente Procedura alle società italiane ed estere controllate direttamente ed indirettamente da Maire Tecnimont, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza ed a loro carico, la osservino.

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

**“Amministratori Coinvolti nell’Operazione”**: indica gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;

**“Amministratore Delegato”**: indica l’Amministratore Delegato di Maire Tecnimont;

**“Amministratori Indipendenti”**: indica gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall’articolo 2 del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;

**“Amministratori non Correlati”**: indica gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e dalle Parti Correlate della controparte;

**“Comitato Parti Correlate”**: indica il comitato della Società appositamente costituito al fine di svolgere i compiti che gli assegna la presente Procedura e il Regolamento Consob 17221/2010, di volta in volta vigente, e di cui fanno parte tre Amministratori Indipendenti;

**“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”**: indica le *“condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”* come definite nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(1)</sup>;

**“Consiglio di Amministrazione”**: indica il consiglio di amministrazione della Società;

**“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%: Indice di rilevanza del Controvalore; Indice di rilevanza dell’Attivo, Indice di Rilevanza delle Passività, così come definiti sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 1) della presente Procedura, conforme all’Allegato 3) del Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente.

Rientrano tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza anche le **Operazioni cosiddette “cumulabili”**, ossia quelle operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non quantificabili singolarmente come operazioni di

---

<sup>(1)</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento Consob 17221/2010 definisce le “Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard” come condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l’emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 1 della presente Procedura;

**"Operazioni Esenti"**: indica le *"operazioni con Parti Correlate esenti"* come definite all'articolo 2, comma 1, della presente Procedura, tra cui le Operazioni di Importo Esiguo;

**"Operazioni di Importo Esiguo"**: indica le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia:

(a) inferiore a Euro 300.000 per singola operazione con Parti Correlate persone fisiche;

(b) inferiore a Euro 1.000.000 per singola operazione con Parti Correlate diverse dalle persone fisiche;

**"Operazioni di Minore Rilevanza"**: indica tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo, così come definite nella Procedura;

**"Operazioni Ordinarie"**: indica le *"operazioni ordinarie"* come definite nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente <sup>(2)</sup>. Si considerano Operazioni Ordinarie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le operazioni indicate nell'Allegato 2 della presente Procedura;

Per le definizioni di *"controllo"*, *"controllo congiunto"*, *"dirigenti con responsabilità strategiche"*, *"influenza notevole"*, *"joint venture"*, *"parte correlata"* e *"stretti familiari"* si rinvia all'Allegato 3 della presente Procedura, quale riportata nell'estratto dei principi contabili internazionali costituente Appendice al Regolamento Consob 17221/2010. Si rinvia altresì al medesimo Allegato 3 della presente Procedura anche per la definizione di *"operazioni con parti correlate"*.

## Articolo 2 – OPERAZIONI ESENTI – casi di esenzione

1. La presente Procedura **non** si applica, così come previsto dal Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente:

- a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ex articolo 2389, comma 1, c.c.) (ove nominato) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche inclusa nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli

---

<sup>(2)</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento Consob 17221/2010 definisce le "Operazioni Ordinarie" come le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della società.



amministratori preventivamente determinato dall'assemblea (ex articolo 2389, comma 3, c.c. e articolo 19 dello Statuto sociale);

- b) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- c) ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 e alle relative operazioni esecutive;
- d) alle deliberazioni relative alla remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate *sub* (a), nonché alle deliberazioni relative alla remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
  - (i) la Società abbia in essere una politica di remunerazione approvata dall'assemblea, nella cui definizione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione; e
  - (ii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

Ove le deliberazioni in materia di remunerazione siano assoggettate alla presente Procedura perché non rientranti nella presente lett. d) nonché nelle precedenti lett. a) e c) del presente articolo 2, potrà comunque trovare applicazione la fattispecie di esenzione per le Operazioni di Importo Esiguo, di cui al precedente articolo 1;

- e) alle **Operazioni Ordinarie** che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*.

In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento Consob 17221/2010, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società comunicherà a Consob e al Comitato Parti Correlate, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione <sup>(3)</sup>, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo, le condizioni e l'equivalenza alle condizioni di mercato o *standard*, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione di Maggiore Rilevanza sia ordinaria e conclusa a condizioni di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato Parti Correlate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lett. e-*bis*), punto (ii) del Regolamento Consob, verifica nel corso della prima riunione utile e comunque almeno con la periodicità prevista dall'articolo 7, paragrafo 6, della Procedura, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione, di cui all'articolo 13 del Regolamento Consob 17221/2010, alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite Operazioni Ordinarie e, ove ritenuto necessario o opportuno ai fini della verifica di propria competenza, può rivolgere richieste di informazioni al *Chief Financial Officer*, al Dirigente

---

<sup>(3)</sup> Ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso.

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alla *Head of Group Corporate Affairs, Governance & Compliance* che sono tenuti a fornire tempestivo riscontro alle richieste medesime. Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob 17221/2010, la Società indicherà quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale disposizione siano state concluse avvalendosi della presente esenzione;

- f) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (ex articolo 2402 c.c.);
- g) alle **Operazioni Infragrupo**, ovvero alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate di Maire Tecnimont.

Per "**Interesse Significativo**" si intende l'interesse, rispetto ad una società controllata o collegata controparte dell'operazione, che sussiste (i) nell'ipotesi di detenzione – diretta o indiretta – di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della società controllata o collegata controparte dell'operazione da parte di altre Parti Correlate di Maire Tecnimont; ovvero (ii) nell'ipotesi di condivisione, tra la Società e la società controllata o collegata controparte, di uno o più dirigenti con responsabilità strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dai risultati conseguiti dalla società controllata o collegata con le quali l'operazione è svolta. Ai fini della presente Procedura la società controllata in cui vi sia un Interesse Significativo è definita la "**Controllata Rilevante**".

Si considerano in ogni caso Operazioni Infragrupo e pertanto sono qualificate come Operazioni Esenti ai sensi della presente Procedura le Operazioni poste in essere dalla Controllata Rilevante con società da essa (direttamente o indirettamente) controllate ovvero tra società (direttamente o indirettamente) controllate dalla Controllata Rilevante, purché nella società (direttamente o indirettamente) controllata dalla Controllata Rilevante non vi sia un Interesse Significativo.

Nel caso di Operazioni Infragrupo, l'organo delegato delle società controllata o collegata controparte dell'operazione dovrà informare tempestivamente e prima dell'attuazione dell'Operazione Infragrupo, il *Chief Financial Officer* di Gruppo dell'operazione in esame, inviando una scheda informativa contenente gli elementi essenziali di cui all'articolo 3 paragrafo 7 della presente Procedura. Il *Chief Financial Officer* di Gruppo, consultati il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la *Head of Group*

*Corporate Affairs, Governance & Compliance*, valuterà la ricorrenza delle fattispecie di esclusione di cui alla presente lettera (g) del presente articolo e, verificati i presupposti dell'esenzione, previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato della Società, comunicherà all'organo delegato delle società controllata o collegata controparte l'autorizzazione all'attuazione dell'operazione;

- h) alle **Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni**, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile <sup>(4)</sup>; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile; e (iv) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

## **SEZIONE II. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

### **Articolo 3 – Approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza**

1. Fatto salvo il caso in cui siano di competenza dell'Assemblea, l'esame e l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche per il tramite di società controllate dirette ed indirette italiane ed estere di Maire Tecnimont, sono riservati al Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere motivato favorevole del Comitato Parti Correlate secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.
2. Nel caso in cui una società controllata intenda porre in essere Operazioni di Maggiore Rilevanza con parti correlate di Maire Tecnimont deve, tempestivamente, a cura del proprio organo delegato, trasmettere al *Chief Financial Officer* di Gruppo una scheda informativa descrittiva dell'operazione in esame che dovrà contenere almeno gli elementi necessari alla predisposizione del Documento Informativo di cui ai paragrafi 7 e 11 del presente articolo.
3. Il Consiglio delibera con le maggioranze previste dallo Statuto, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 9.
4. È trasmessa al Presidente del Comitato Parti Correlate, a cura dell'Amministratore Delegato della Società, un'informativa completa e adeguata sull'operazione che si intende realizzare,

---

<sup>(4)</sup> Come chiarito da Consob, l'operazione che beneficia dell'esenzione è quella deliberata dalla società a parità di condizioni per tutti i suoi azionisti (tra cui eventuali azionisti parti correlate in quanto controllanti ovvero soci che esercitano un'influenza notevole sulla stessa) e non quella a cui la società eventualmente partecipi, in qualità di azionista di una parte correlata. Ad esempio, se la società delibera un'operazione di aumento di capitale in opzione, la circostanza che tale aumento di capitale si rivolga anche a una parte correlata (es. azionista di controllo) non rende applicabili all'operazione le regole della disciplina per le operazioni con parti correlate. Viceversa, se la società deve valutare se sottoscrivere un aumento di capitale, sia pure in opzione, di una sua controllata o collegata non potrà applicare la presente esenzione, fermo restando che potrà eventualmente applicare l'esenzione prevista per le operazioni infragruppo (cfr. articolo 2, paragrafo 1, lett. g)) qualora non sussistano nella concreta operazione interessi significativi di altre parti correlate.

in tempo utile per consentire al Comitato Parti Correlate un'accurata valutazione della operazione proposta. Non appena ricevuta l'informativa, il Presidente del Comitato Parti Correlate dovrà convocare una riunione del Comitato Parti Correlate al fine di valutare: (i) l'operazione in generale, (ii) l'eventuale sussistenza in capo ai singoli membri del Comitato Parti Correlate di rapporti di correlazione con i soggetti controparte dell'operazione in esame e con le sue parti correlate, e, se del caso, attivare i presidi equivalenti di cui all'articolo 4 paragrafo 6 che segue, (iii) le modalità e i termini con i quali il Comitato Parti Correlate riceverà il necessario flusso informativo da parte dei soggetti che stanno conducendo le trattative, e (iv) se farsi assistere, a spese della Società, da esperti indipendenti di propria scelta.

5. L'Amministratore Delegato della Società dovrà comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato Parti Correlate l'avvenuta conclusione delle trattative, predisponendo altresì una nota contenente gli elementi essenziali delle intese raggiunte con la controparte.
6. Il Presidente del Comitato - entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione di chiusura delle trattative - provvederà a convocare una riunione del Comitato Parti Correlate che dovrà tenersi inviando ai membri del Comitato Parti Correlate la documentazione disponibile. In tale riunione il Comitato Parti Correlate esprimerà il proprio **parere vincolante** di cui al successivo articolo 4 in ordine all'interesse di Maire Tecnimont al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Presidente del Comitato Parti Correlate provvede a trasmettere, per il tramite della *Head of Group Corporate Affairs, Governance & Compliance*, il parere del Comitato Parti Correlate al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont che provvederà a convocare tempestivamente una riunione del Consiglio di Amministrazione cui sottoporre l'operazione e il parere del Comitato Parti Correlate, inviando con congruo anticipo, e comunque almeno 5 giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare, a Consiglieri e Sindaci tutta la documentazione necessaria.

7. L'informativa da fornire agli Amministratori dovrà in ogni caso contenere:
  - l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
  - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
  - l'indicazione dei prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, anche a livello consolidato;
  - l'indicazione di eventuali interessi (anche indiretti) dei componenti degli organi sociali nell'operazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare in particolare le motivazioni dell'operazione, l'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione considerata.
9. Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse confliggente e sulle sue circostanze, astenendosi dalla votazione <sup>(5)</sup>. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile.
10. Il verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza indica le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.
11. In caso di Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate, l'Amministratore Delegato della Società comunicherà all'organo delegato della società controllata le delibere assunte da Maire Tecnimont, al fine di consentire l'assunzione delle determinazioni necessarie alla finalizzazione dell'Operazione.
12. Nel caso in cui il **Comitato Parti Correlate** abbia espresso **parere contrario** alla realizzazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza, tale operazione non potrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione e non potrà pertanto essere posta in essere. Nel caso di parere positivo, la Società predispone e mette a disposizione dei Consiglieri e Sindaci, nella medesima riunione di cui al paragrafo 6, secondo capoverso, del presente articolo, la bozza del Documento Informativo sull'operazione predisposta, secondo lo schema e i contenuti riportati nell'Allegato 4 del Regolamento Consob 17221/2010. Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dall'articolo 5 del Regolamento Consob 17221/2010.
13. La medesima procedura di cui alla presente Sezione II trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate. Per mera chiarezza si precisa che allo stato le regole della presente Procedura, alla luce di quanto statuito al punto 11 che precede, **non prevedono**, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea, in caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, che il compimento delle stesse possa essere autorizzato dall'assemblea qualora la maggioranza dei "soci non correlati votanti" non esprima voto contrario

---

<sup>(5)</sup> Come chiarito da Consob, l'amministratore tenuto ad astenersi concorre al raggiungimento del quorum costitutivo dell'organo amministrativo, previsto dall'art. 2388, primo comma, del c.c., ma è escluso da quello deliberativo, previsto dal secondo comma del medesimo art. 2388 del c.c.

sull'operazione (c.d. *Whitewash* in assemblea). Non è altresì previsto, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, che le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea possano essere concluse derogando alle disposizioni procedurali previste dall'articolo 11 comma 2 e 3 del Regolamento Consob 17221/2010.

14. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

#### **Articolo 4 – Coinvolgimento del Comitato Parti Correlate**

1. L'Amministratore Delegato ovvero i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria di un'Operazione di Maggiore Rilevanza sono tenuti a fornire tempestivamente al Comitato Parti Correlate informazioni complete e aggiornate sulla conduzione e sullo sviluppo delle trattative dell'operazione nonché sullo svolgimento dell'istruttoria relativa a tale operazione affinché il Comitato Parti Correlate possa svolgere i propri compiti, secondo quanto previsto dal Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente.
2. L'Amministratore Delegato ovvero i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria sono tenuti a fornire tempestivamente al Comitato Parti Correlate tutti i chiarimenti e gli ulteriori documenti che dovessero essere richiesti da quest'ultimo.
3. Il Comitato Parti Correlate può formulare osservazioni e suggerimenti all'Amministratore Delegato e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
4. Il Comitato Parti Correlate esprime un **parere motivato vincolante** sull'interesse della Società al compimento di ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato chiamata ad esprimersi sull'operazione.

Affinché tale parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso esprima un'integrale condivisione da parte del Comitato Parti Correlate rispetto al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza in esame.

Tuttavia, qualora il parere, pur espressamente definito come favorevole rispetto al compimento di una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, esprima una valutazione negativa su singoli aspetti dell'operazione, esso conterrà anche l'indicazione delle ragioni in considerazione delle quali si ritiene che tale valutazione non infici il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5. Ai fini della compiuta valutazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza sottoposte al suo esame, il Comitato Parti Correlate, tenuto conto della natura, del valore e delle altre caratteristiche della singola operazione, ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti

indipendenti di propria scelta, ai fini di valutazioni di propria competenza, a titolo esemplificativo in relazione ai profili finanziari, legali o tecnici, attraverso l'acquisizione di perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion*. Le spese relative al coinvolgimento degli esperti indipendenti sono a carico della Società. L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della Società o della controparte dell'operazione. L'esperto dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie (indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob 17221/2010) con la Società, i soggetti che controllano Maire Tecnimont medesima, le società controllate da Maire Tecnimont o sottoposte al comune controllo con la stessa e/o gli amministratori delle suddette società non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob 17221/2010. Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* vengono trasmesse al Comitato Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il predetto Comitato) nei giorni precedenti la riunione del Comitato Parti Correlate medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

6. Nel caso in cui uno dei membri del Comitato Parti Correlate non possa essere qualificato come "Amministratore non Correlato" rispetto all'operazione in esame <sup>(6)</sup>, le funzioni che competono al Comitato Parti Correlate ai sensi delle disposizioni precedenti, compreso il rilascio del parere motivato, saranno svolte dagli altri due Amministratori Indipendenti non Correlati che fanno parte del Comitato Parti Correlate, i quali dovranno decidere all'unanimità. Nel caso in cui due dei membri del Comitato Parti Correlate non possano essere qualificati come "Amministratori non Correlati" rispetto all'operazione in esame, le funzioni che competono al Comitato Parti Correlate ai sensi delle disposizioni precedenti, compreso il rilascio del parere motivato, saranno svolte dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione (presidi equivalenti). Con riferimento all'incarico all'esperto indipendente, si applicano i principi generali di cui al precedente paragrafo 5 del presente articolo 4 <sup>(7)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> Ai fini della valutazione della composizione del Comitato Parti Correlate con riguardo ad una specifica operazione, l'amministratore indipendente che sia qualificabile come Amministratore Coinvolto nell'Operazione è equiparato all'amministratore correlato.

<sup>(7)</sup> Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nel caso in cui siano presenti profili di correlazione con riferimento ai componenti del Collegio Sindacale che precludano l'espressione del parere da parte dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione farà ricorso, per l'espressione del parere, al coinvolgimento di un esperto indipendente quale presidio equivalente a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione (applicandosi i principi di cui al presente articolo 4, paragrafo 5, per il conferimento dell'incarico e la verifica dei requisiti di indipendenza del predetto esperto).

Qualora, rispetto ad una specifica operazione con parti correlate, sia necessario fare ricorso ai presidi equivalenti, ogni riferimento al Comitato Parti Correlate contenuto nella presente Procedura va inteso come riferito al Collegio Sindacale o all'esperto indipendente, a seconda del caso.

### SEZIONE III. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

#### Articolo 5 - Approvazione delle operazioni di minore rilevanza

1. L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza della Società è rimessa alla competenza dell'Amministratore Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza.
2. Qualora l'operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, è trasmessa, a cura dell'Amministratore Delegato della Società, al Presidente del Comitato Parti Correlate, un'informativa completa e adeguata sull'operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Comitato Parti Correlate un'accurata valutazione della operazione proposta. Non appena ricevuta l'informativa, il Presidente del Comitato Parti Correlate dovrà convocare una riunione del Comitato Parti Correlate al fine di valutare: (i) l'operazione in generale, (ii) l'eventuale sussistenza in capo ai singoli membri del Comitato Parti Correlate di rapporti di correlazione con i soggetti controparte dell'operazione in esame e con le sue parti correlate, e, se del caso, attivare i presidi equivalenti di cui all'articolo 6) paragrafo 4 che segue, e (iii) se farsi assistere, a spese della Società, da esperti indipendenti di propria scelta. Il Comitato Parti Correlate provvede a esprimere il **parere non vincolante** nella medesima riunione ovvero, qualora il Comitato Parti Correlate ritenga necessari ulteriori approfondimenti o la negoziazione dell'operazione non si sia ancora conclusa, in una riunione successiva che si terrà acquisiti gli approfondimenti necessari o terminata la negoziazione dell'operazione.
3. Il Presidente del Comitato provvede a trasmettere, per il tramite della *Head of Group Corporate Affairs, Governance & Compliance*, il parere non vincolante del Comitato Parti Correlate al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont, che provvederà a convocare tempestivamente una riunione del Consiglio di Amministrazione cui sottoporre l'operazione inviando con congruo anticipo, e comunque almeno 3 giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare, a Consiglieri e Sindaci tutta la documentazione necessaria corredata dal parere non vincolante del Comitato Parti Correlate.
4. In ogni caso, l'informativa fornita ai Consiglieri dovrà contenere:
  - l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
  - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;



- l'indicazione di eventuali interessi (anche indiretti) dei componenti degli organi sociali nell'operazione.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione di Minore Rilevanza dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.

5. Con riferimento agli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si applicano i principi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 9, della presente Procedura.
6. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.
7. La medesima procedura di cui alla presente Sezione III trova applicazione, *mutatis mutandis*, con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza attribuite alla competenza dell'Amministratore Delegato della Società, fermi restando gli obblighi di informativa di cui al successivo articolo 7, comma 1.
8. Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni di Minore Rilevanza nelle quali l'Amministratore Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione ex articolo 2391 c.c..
9. La medesima procedura di cui alla presente Sezione III trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni di Minore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate. Per mera chiarezza si precisa che allo stato le regole della presente Procedura non prevedono, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, che le Operazioni di Minore Rilevanza possano essere concluse derogando alle disposizioni procedurali previste dall'articolo 11 comma 1 del Regolamento Consob 17221/2010.
10. Nel caso in cui una società controllata dalla Società intenda porre in essere Operazioni di Minore Rilevanza con parti correlate di Maire Tecnimont deve, a cura del proprio organo delegato, trasmettere tempestivamente al *Chief Financial Officer* o il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Gruppo una scheda informativa descrittiva contenente l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione e almeno le informazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7 che segue, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni in ottemperanza al corpo documentale di Gruppo, ivi inclusa la presente Procedura.

11. Il *Chief Financial Officer* o il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per il tramite della *Head of Group Corporate Affairs, Governance & Compliance*, trasmetterà su base trimestrale ai membri del Comitato Parti Correlate un'informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza che le società controllate hanno realizzato.

#### Articolo 6 - Coinvolgimento del Comitato Parti Correlate

1. L'Amministratore Delegato trasmette con congruo preavviso al Comitato Parti Correlate la documentazione contenente ogni informazione utile per l'accurata valutazione dell'operazione affinché il Comitato Parti Correlate possa svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento Consob 17221/2010.
2. Resta salva la facoltà del Comitato Parti Correlate di richiedere chiarimenti nonché di richiedere che gli vengano fornite ulteriori informazioni.
3. Prima della loro approvazione da parte dell'organo competente, il Comitato Parti Correlate esprime un **parere motivato non vincolante** sull'interesse della Società al compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato medesimo chiamato ad esprimersi sull'operazione.

Affinché tale parere non vincolante possa essere considerato favorevole, è necessario che esso esprima un'integrale condivisione da parte del Comitato Parti Correlate rispetto al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza in esame.

Tuttavia, qualora il parere non vincolante, pur espressamente definito come favorevole rispetto al compimento di una determinata Operazione di Minore Rilevanza, esprima una valutazione negativa su singoli aspetti dell'operazione, esso conterrà anche l'indicazione delle ragioni in considerazione delle quali si ritiene che tale valutazione non infici il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Ai fini della compiuta valutazione delle Operazioni di Minore Rilevanza sottoposte al suo esame, il Comitato Parti Correlate, tenuto conto della natura, del valore e delle altre caratteristiche della singola Operazione di Minore Rilevanza, ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Le spese relative al coinvolgimento degli esperti indipendenti sono a carico della Società. Con riferimento agli esperti indipendenti si applicano i principi generali di cui all'articolo 4, paragrafo 5 della presente Procedura.

4. Nel caso in cui uno dei membri del Comitato Parti Correlate non possa essere qualificato come "Amministratore non Correlato" rispetto all'operazione in oggetto, si applicano i presidi equivalenti di cui al precedente articolo 4, paragrafo 6, della presente Procedura.

#### Articolo 7 - Obblighi informativi successivi

1. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza della Società effettuate nel trimestre di riferimento.
2. Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
  - la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere;
  - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione;
  - le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
  - le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate, la riferibilità agli standard di mercato nonché il parere non vincolante espresso dal Comitato Parti Correlate.
3. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'Amministratore Delegato della Società cura che la Società metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/1999, un documento contenente l'indicazione delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un **parere non vincolante negativo** espresso dal Comitato Parti Correlate.
4. In particolare, in tale documento sono indicati per ciascuna operazione:
  - la controparte;
  - l'oggetto;
  - il corrispettivo;
  - le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere non vincolante negativo espresso dal Comitato Parti Correlate.
5. Entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, i pareri non vincolanti negativi del Comitato Parti Correlate relativi alle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento sono messi a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente articolo 7 o sul sito *internet* della Società.
6. Su base semestrale, prima dell'approvazione della Relazione Finanziaria Annuale e Semestrale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. *e-bis*), punto (i), del Regolamento Consob

17221/2010, il Comitato Parti Correlate, riceverà dal *Chief Financial Officer* di Gruppo o dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari l'informativa sull'applicazione dei casi di esenzione di cui al precedente articolo 2 con riguardo alle Operazioni con Parti Correlate. Resta fermo l'obbligo informativo di cui al precedente articolo 2, paragrafo 1, lett. e), con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

7. Qualora un'operazione con parti correlate, conclusa anche per il tramite di società controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le informazioni indicate dall'articolo 6 del Regolamento Consob 17221/2010, ossia:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 1 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob 17221/2010;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto ai sensi dell'articolo 2 della presente Procedura;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate;

nonché le informazioni di cui alle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

#### **IV. DISPOSIZIONI COMUNI**

##### **Articolo 8 - Delibere quadro**

1. Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente, può adottare delibere-quadro per le seguenti categorie di operazioni:

- i. operazioni aventi ad oggetto la somministrazione di beni;
- ii. operazioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi, anche di natura consulenziale.

2. Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Le delibere-quadro indicano inoltre il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno.

3. A seconda dell'ammontare massimo prevedibile delle operazioni oggetto delle delibere-quadro, l'approvazione di tali delibere avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui alla Sezione II o della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza di cui alla Sezione III.
4. Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le procedure di cui alle Sezioni II e III.
5. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.

In particolare, l'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

#### **Articolo 9 – Modifiche**

La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'articolo 4 del Regolamento Consob 17221/2010 ovvero previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Parti Correlate, valuta con cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione della Procedura.

#### **Articolo 10 – Elenco delle Operazioni con Parti Correlate**

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa e del coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'articolo 154-*bis* del D. Lgs 58/1998,

l'Amministratore Delegato e l'organo delegato delle società controllate informano, ai sensi di quanto previsto nella Procedura, il *Chief Financial Officer* di Gruppo delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere.

2. Il *Chief Financial Officer* di Gruppo o il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone un elenco su supporto elettronico, in cui vengono annotate le Operazioni con Parti Correlate, diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo, poste in essere direttamente o per il tramite di società controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato Parti Correlate e di approvazione da parte dell'organo competente.
3. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha facoltà di avere accesso in ogni momento all'elenco di cui al presente articolo 10.

#### **Articolo 11 – Entrata in vigore della Procedura**

La presente Procedura, introdotta il 1° gennaio 2011 e da ultimo modificata in data 24 giugno 2021, entra in vigore in data 1° luglio 2021 ed è pubblicata sul sito internet della Società.

## Allegato 1

### INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

**1.** Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

**1.1.** Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

**a) Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**b) Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- iv) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- v) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

**c) Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.



## **Allegato 2**

### **OPERAZIONI ORDINARIE**

Ai fini di maggior chiarezza, si considerano Operazioni Ordinarie ai sensi della presente Procedura le Operazioni indicate di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- contratti per la prestazione di servizi di ingegneria per l'elaborazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di *Feasibility Study, Basic Design, Front End Engineering*;
- contratti per la fornitura di servizi professionali qualificati quali servizi di approvvigionamento, legali, finanziari, amministrativi, contabili, fiscali, informatici, nonché quelli relativi alla gestione e amministrazione del personale e per l'implementazione di sistemi di gestione qualità e sicurezza;
- contratti di approvvigionamento e trasporto di materiali da eseguire in proprio o in conto terzi;
- contratti di costruzione ed appalto da eseguire in proprio o in conto terzi.

**Allegato 3**

**Appendice**

**DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI  
CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI  
CONTABILI INTERNAZIONALI**

**1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali.**

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

***Parti correlate***

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o

di un'entità ad essa correlata;

- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

### **Operazioni con parti correlate**

*Un'operazione con una parte correlata* è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]<sup>(8)</sup>.

## **2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali**

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

### **Dirigenti con responsabilità strategiche**

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

### **Stretti familiari**

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano

---

<sup>(8)</sup> Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

### **3. Principi interpretativi delle definizioni**

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.